

Publicato il 04/02/2019

N. 00081/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01039/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Associazione per la Tutela del Territorio di Costa Paradiso – Trinità d'Agultu -
ATCP, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, nonché dai
signori e società:

tutti rappresentati
e difesi dagli avvocati Massimo Occhiena, Fabio Cannizzaro, Giuseppe Larosa e Carlo Tack, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Provincia Olbia Tempio, in persona del legale rappresentante p.t., già rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giuseppe Cosseddu ed attualmente rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Filigheddu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Serra e Alessandra Camba, dell'Ufficio Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliata presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69;

nei confronti

Comunità del Territorio di "Costa Paradiso", in persona del legale rappresentante p.t., già rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Demartis ed attualmente rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Merella, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

per l'annullamento

con l'atto introduttivo del gravame:

- del provvedimento 12 settembre 2012, prot. n. 8593, ricevuto in data 17 settembre 2012, con cui il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha rigettato la richiesta avanzata dai ricorrenti di acquisizione e gestione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione Costa Paradiso;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale; nonché per l'accertamento

dell'obbligo/dovere del comune di assumere la gestione delle opere di urbanizzazione primaria realizzate,

nonché per la condanna

ai sensi dell'articolo 34 del codice del processo amministrativo, del comune ad adempiere agli obblighi ad esso riferibili e, precisamente, alla gestione, al collaudo e, ove necessario, all'ampliamento e potenziamento dell'impianto fognario, nonché di tutte le opere di urbanizzazione primaria indicate negli articoli 3 e 4 della convenzione di lottizzazione 1 agosto 1975 stipulata tra il Comune e la Costa Paradiso Società Coop. a.r.l.;

con i primi motivi aggiunti depositati il 24 gennaio 2013:

- della determinazione 25 ottobre 2012, n. 762 della Provincia di Olbia-Tempio, avente ad oggetto "Autorizzazione provvisoria alla Comunità di costa Paradiso per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Comunità Costa Paradiso (P.T.A. schema fognario n. 68)";

con i secondi motivi aggiunti depositati il 19 gennaio 2015:

- della deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 12 settembre 2014 n. 35/9;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale;

- del provvedimento del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola - Area urbanistica edilizia privata SUAP demanio 5 novembre 2014, protocollo n. 10653;

con i terzi motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2015:

- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola 21 gennaio 2015 n. 5, avente ad oggetto "piano di lottizzazione costa paradiso - direttive al responsabile dell'area urbanistica per predisposizione cronoprogramma lavori e piano operativo per l'esecuzione dell'intervento di ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente";

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale;

con i quarti motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2016:

- della determinazione 22 dicembre 2015 n. 580 dell'Amministrazione straordinaria ex provincia Olbia Tempio, avente ad oggetto "Autorizzazione provvisoria alla Comunità di Costa Paradiso per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della Comunità Costa Paradiso (P.T.A. schema fognario n. 68)";
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato o consequenziale;
- degli atti e provvedimenti adottati dalla Comunità del Territorio di Costa Paradiso, con cui è stato affidato a terzi l'appalto per l'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'impianto fognario, e per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto di cui si fa menzione nell'autorizzazione provvisoria impugnata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trinità D'Agultu e Vignola; Provincia Olbia Tempio; Regione Sardegna; Comunità del Territorio di Costa Paradiso;

Visto l'atto di rinuncia agli atti del giudizio della Comunità del Territorio di "Costa Paradiso", depositato in data 11 luglio 2013;

Visto l'atto di riassunzione del ricorso depositato in data 12 settembre 2013;

Vista l'ordinanza del TAR Sardegna, II sezione, n. 382 del 05 giugno 2017;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Nella propria memoria, depositata in data 9 febbraio 2013, il Comune resistente rappresenta che il progetto dei lavori di "ampliamento e manutenzione straordinaria

delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione costa paradiso”, “è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 dell’8.4.2011, oltre che dall’Assemblea della Comunità in data 28.5.2011, relativamente al quale, sia la Direzione generale dell’agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, con parere del 13.3.2012 prot. n. 2096, sia l’AATO, con delibera n. 6 del 26.3. 2012, hanno espresso parere favorevole”.

In sede di discussione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2018, su richiesta del Collegio, sia il Difensore di parte ricorrente che il Difensore del Comune hanno precisato che gli atti sopra menzionati non risultano depositati nel presente giudizio.

Ciò stante, ritiene il Collegio, ai fini della decisione dei motivi aggiunti, di dover ordinare all’Amministrazione comunale di depositare in giudizio gli atti sopra menzionati, nonché una documentata relazione in ordine alla predetta questione dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione costa paradiso”, precisandosi, in particolare, se il dimensionamento dell’ampliamento delle strutture depurative e della rete fognaria sia già individuato nei predetti atti di approvazione del progetto, oppure tale dimensionamento sia avvenuto solamente sede di adozione della deliberazione di Giunta regionale n. 35/9 del 12 settembre 2014, impugnata dai ricorrenti.

Per siffatti incumbenti, si assegna il termine di sessanta giorni, fissando per l’ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 13 novembre 2019, restando nel frattempo sospesa ogni pronuncia di rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), sospesa ogni decisione di rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso in epigrafe, ordina al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, in persona del Sindaco in carica, di depositare nella Segreteria del Tribunale nel termine di giorni sessanta dalla

comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, gli atti di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 13 novembre 2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE

Marco Lensi

IL PRESIDENTE

Francesco Scano

IL SEGRETARIO